

MODIFICHE alla 151 con DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2022, n. 105

Art. 32. Congedo parentale

1.

c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

«c) per un periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi, qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del Codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio. In quest'ultimo caso, l'altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato. A tal fine copia del provvedimento di affidamento e' trasmessa, a cura del pubblico ministero, all'INPS»;